

**DECISIONE (UE) 2020/1331 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 15 settembre 2020****che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità e che abroga la decisione (UE) 2017/936 (BCE/2020/39)**

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la Decisione (UE) 2017/935 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e dell'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità (BCE/2016/42) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti di vigilanza, è stata istituita una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate.
- (2) Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative delegando loro l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega.
- (3) Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e del numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.
- (4) La decisione (UE) 2017/936 della Banca centrale europea (BCE/2017/36) <sup>(3)</sup> elenca i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate ai sensi dell'articolo 2 della decisione (UE) 2017/935 (BCE/2016/42).
- (5) L'articolo 10, paragrafo 1, della decisione BCE/2004/2 <sup>(4)</sup> stabilisce che la decisione in merito al numero, al nome e alle rispettive competenze di ciascuna delle unità operative della BCE spetta al Comitato esecutivo.
- (6) In data 1° ottobre 2020 avranno luogo modifiche organizzative della vigilanza bancaria della BCE, tra cui la creazione di due nuove aree operative, la redistribuzione dei compiti e la modifica della denominazione delle aree operative. Di conseguenza, la decisione (UE) 2017/936 (BCE/2017/16) non rispecchierà più la struttura organizzativa della vigilanza bancaria della BCE.
- (7) Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni in materia di professionalità e onorabilità.
- (8) Pertanto, è opportuno abrogare la decisione (UE) 2017/936 (BCE/2017/16).

<sup>(1)</sup> GU L 141 del 1.6.2017, pag.1.

<sup>(2)</sup> GU L 141, del 1.6.2017, pag. 21.

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2017/936 della Banca centrale europea, del 23 maggio 2017, che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità (BCE/2017/16) (GU L 141 del 1.6.2017, pag. 26).

<sup>(4)</sup> Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità**

Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 2 della decisione (UE) 2017/935 (BCE/2016/42) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Governance e operazioni dell'MVU - ovvero, se questi non sono disponibili, dal capo della Divisione Verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti, e da uno dei seguenti capi di unità operative:

- a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali;
- b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati;
- c) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.

*Articolo 2*

**Abrogazione ed entrata in vigore**

1. La decisione (UE) 2017/936 (BCE/2017/16) è abrogata.
2. La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2020.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 settembre 2020.

*La Presidente della BCE*  
Christine LAGARDE

---